

REGOLAMENTO per la RACCOLTA del PRESTITO SOCIALE

NORME GENERALI

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci, in attuazione all'art.22 dello Statuto Sociale e ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e delle istruzioni vincolanti della Banca D'Italia, nonché del Regolamento Quadro di Legacoop nazionale (che si allega alla presente) è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita in contabilità in appositi conti, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare per il conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo sociale.

E', pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti tra il pubblico, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relativi provvedimenti di attuazione e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca D'Italia, ovvero altro limite previsto dall'ordinamento.

Ove ricorressero i presupposti di legge, la cooperativa deve assistere il prestito sociale in misura pari al 30 per cento del suo valore complessivo attraverso una delle forme di garanzia in favore dei soci previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 2

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa stabilisce le spese ed ogni altra eventuale condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti.

Presso la sede amministrativa della Cooperativa è a disposizione dei Titolari del prestito:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005, ed eventuali successive modificazioni;
- b) relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) il Regolamento Quadro del prestito sociale di Legacoop nazionale, comprese le delibere delle Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
- d) articolo 22 dello Statuto Sociale;
- e) il presente regolamento;
- f) il foglio informativo analitico riportante tutte le informazioni sul tasso di interesse, sulle spese e su tutte le condizioni pratiche sui depositi;
- g) la comunicazione di cui all'articolo 21 del presente Regolamento;
- h) lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale;
- i) un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 3

La Cooperativa può accettare prestito sociale solo da persone fisiche e o giuridiche iscritte nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Il contratto deve essere sottoscritto dal socio e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

Un originale dello stesso deve essere consegnata al socio, a pena di nullità, unitamente al testo del presente Regolamento e al foglio informativo analitico.

Il prestatore deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 15 del presente Regolamento.

Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Art. 4

I prestiti raccolti presso ciascun prestatore non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni (in particolare ex art. 10, legge 31 gennaio 1992, n.59) e/o integrazioni.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio analitico indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Art. 6

Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al socio sarà rilasciato un documento, anche in formato elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato "Libretto Nominativo di Prestito Sociale" (di seguito: "libretto"). Il libretto è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio. Sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi almeno in occasione della prima presentazione.

Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda numerata che deve recare indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza, e su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal prestatore.

Resta escluso, per l'utilizzo della disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.

Art. 7

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 8

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al prestatore il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

Art. 9

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il prestatore dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

In questi casi la Cooperativa sospenderà l'operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli.

Su esplicita richiesta scritta dal prestatore, la Cooperativa, in possesso della copia della denuncia, rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura "duplicato".

All'atto della consegna del duplicato il prestatore rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

Art. 10

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie alla data di scioglimento del rapporto sociale e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale o alla morte del prestatore cessa la validità della delega di cui all'articolo 15 del presente regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 cod. civ.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 11 Operazioni

In qualsiasi momento il prestatore può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

I versamenti e i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio.

Le spese per le operazioni di deposito e prelievo sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato. La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

La richiesta di rimborso va presentata in forma scritta o altro modo che consenta la prova del ricevimento, da consegnare all'ufficio amministrativo della cooperativa.

Art. 12 Versamenti

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, con assegni, bollettino postale o a mezzo bonifico. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. I versamenti a mezzo bonifico bancario o bollettino postale saranno accreditati con valuta del beneficiario del bonifico stesso.

I versamenti possono essere effettuati:

- personalmente e direttamente dal socio depositante, in contanti o in assegno, presso la sede amministrativa della Cooperativa, a mani del Presidente o delle persone espressamente incaricate di questo servizio;
- a mezzo assegno o bonifico da accreditare sui conti correnti bancari o postali specificando la causale "risparmio sociale".

Art. 13 Rimborsi

Per i prestiti liberi il rimborso è sottoposto ad un preavviso di 10 giorni dal momento della richiesta del prestatore in considerazione dei tempi tecnici e delle azioni necessarie a rendere disponibile il recupero.

E' tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso trascorse almeno 24 ore dal preavviso. E' esclusa in ogni caso la rimborsabilità "a vista".

A tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da Soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili secondo le modalità previste dal Regolamento Quadro di Legacoop.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con assegni bancari e/o con bonifico bancario e/o modalità equipollenti.

Art. 14 Compensazioni

Il socio, su autorizzazione dell'organo amministrativo, può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa.

Art. 15 Deleghe

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto del prestito, il prestatore può delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e l'eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.

INTERESSI E CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 16 Depositi fruttiferi

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla legge, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali.

La remunerazione del risparmio dei soci prevede tassi diversi in funzione del rapporto tra il capitale sociale sottoscritto ed il risparmio sociale depositato dal singolo e può essere diversificato per vincolo di durata, privilegiando opportunamente i soci che decidono di investire nel progetto complessivo della Cooperativa, sottoscrivendo Capitale Sociale secondo lo schema seguente:

- *Rapporto maggiore o uguale a 1/3 = tasso base + maggiorazione decisi dal CDA*
- *Rapporto tra 1/3 e 1/5 compreso = tasso base*
- *Rapporto inferiore ad 1/5 = tasso base - diminuzione decisi dal CDA*

Il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni economiche sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Le somme depositate producono interessi con valuta dal giorno del deposito fino al giorno del prelevamento. Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il 31 dicembre stesso. Se per effetto di tale accredito degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo 1 e 4, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al prestatore. Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati al giorno stesso della chiusura.

Art. 17 Variazioni tasso interesse e condizioni economiche

Le condizioni relative all'ammontare del tasso d'interesse ed alle spese di tenuta conto del deposito sono determinate sulla base di una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione da effettuarsi all'inizio di ogni anno solare e con valenza per tutta la durata dell'anno fatte salve eventuali modifiche apportate sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione nel corso di ciascun anno solare e comunicati nel foglio informativo analitico.

In caso di variazione del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al prestatore, queste devono essere comunicate allo stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso l'ultimo domicilio del socio. In tal caso il Socio ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 18

Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

Art. 19

La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
- la verifica degli indici di attenzione di cui all'articolo 4 del Regolamento Quadro Legacoop, ad esclusione del vincolo di liquidità qualora ricorrano i presupposti di legge ai fini della adozione delle forme di garanzia previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui all'articolo 13.

In presenza degli indici di attenzione previsti dall'articolo 4 del Regolamento Quadro di Legacoop, il Consiglio di amministrazione deve adottare le misure previste dall'articolo 5 del Regolamento Quadro medesimo.

I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e, laddove presente, anche dalla società di revisione.

Il Collegio Sindacale, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 3 e 5 del Regolamento Quadro Legacoop, effettua le verifiche di cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all'art. 22, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.

Art. 20

La società di revisione ove nominata, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dal d.lgs 220/2002 svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e indica nel proprio elaborato eventuali infrazioni al Regolamento.

Art. 21

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale. Nella comunicazione annuale, inoltre, il consiglio di amministrazione illustra ai soci cooperatori:

- i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 19 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle altre norme del presente Regolamento;
- l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento;
- le informazioni previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del Regolamento Quadro di Legacoop.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio o in atti equipollenti, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale, la gestione della raccolta del prestito.

La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare almeno:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la raccolta di prestito sociale ecceda i trecentomila euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della cooperativa, l'indicazione della forma di garanzia adottata tra quelle previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia);
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

Art. 22

L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato [dal presente regolamento] o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento – salvo deroghe ivi previste - di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 19 (verifica dei vari limiti e condizioni per la raccolta del prestito e degli indici di attenzione, con la eventuale adozione di misure correttive) e art. 21 (obblighi informativi e comunicazioni al socio prestatore), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 19, rilevi significative violazioni o il verificarsi degli indici di attenzione previsti dagli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni o le fattispecie rappresentate dagli indici di attenzione, informandone prontamente il Collegio Sindacale, ovvero a comunicare i motivi per i quali ha deciso di non intervenire.

Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione. La società di revisione sarà selezionata da LegaCoop nazionale ai sensi del Regolamento Quadro.

Qualora il precedente termine di 30 giorni sia decorso infruttuosamente ovvero non sia stata attivata la società di revisione secondo il comma precedente, il Collegio sindacale deve procedere secondo i criteri e le procedure previste dall'articolo 5 del "Regolamento Quadro Legacoop del Prestito Sociale".

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento all'eventuale Comitato Esecutivo, il quale informerà il Consiglio stesso sul proprio operato semestralmente in occasione della relazione che il collegio sindacale svolgerà sulla materia oggetto del presente Regolamento.

Art. 24

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa metterà a loro disposizione. Il CdA certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art. 25

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle Aziende di Credito.

Art. 26

La Cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'articolo 26 del D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947, n.1577, art. 2514 c.c. e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci risparmiatori e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto in essere, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Vicenza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Il presente regolamento è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 24 ottobre 2019, in sostituzione del precedente approvato in data 22 ottobre 2017. Le condizioni previste nel regolamento entrano in vigore, ove non diversamente indicato, il giorno successivo la sua approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea utile

Unicomondo Società Cooperativa Sociale